

 **SEPARAZIONE E DIVORZIO**
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DAGLI AVVOCATI
UNA GRANDE OPPORTUNITA' FORENSE
RIFLESSIONI E INDICAZIONI APPLICATIVE E DEONTOLOGICHE

23 gennaio 2015
Università LUMSA – Facoltà di Giurisprudenza

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E CONFLITTI FAMILIARI
ISTRUZIONI PER L'USO

Avv. Giulia FACCHINI
Direttivo nazionale Cammino
autrice del libro «Negoziazione assistita e conflitti familiari. Istruzioni per l'uso» edito da Key Editore

 **AGF**
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

 **Cammino**
Camerale Nazionale Avvocati per la famiglia e i divorzi

Quando arrivano sonocosì



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CamMinO
Camerata Italiana Avvocati
per la famiglia e i consumi

Poi diventano così

A photograph of a man and a woman laughing joyfully. The man is holding a small white model house with a red roof. They are both looking at each other and laughing.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CamMinO
Camerata Italiana Avvocati
per la famiglia e i consumi

E a volte anche così.....

A cartoon illustration of Homer Simpson and Marge Simpson. Homer is on the left, looking distressed with his hand to his head. Marge is on the right, holding a large knife and looking angry. The background is black.

Studio Legale Magrini

AGF
 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale



LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA, DA DOVE NASCE?

LA POSIZIONE DELL'EUROPA

L'Unione Europea si è fatta da tempo carico di stimolare gli stati membri a promuovere e regolare le procedure di ADR (Alternative dispute resolution). A seguito delle due raccomandazioni No. R (86) e No. R(98) sulla mediazione familiare nel 2008 è stata emanata la Direttiva 52 (2008/52/CE) che concerne la mediazione nelle materie civili e commerciali.

AGF
 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

Avv. Giulia Facchini



IL DIRITTO COLLABORATIVO



LE DROIT FAMILIAL
 COLLABORATIF



UNE NOUVELLE
 APPROCHE POUR
 RESOUDRE VOS LITIGES
 FAMILIAUX



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



IL DIRITTO COLLABORATIVO

Questa metodica: “... si pone come prioritario l’obiettivo di salvaguardare il mantenimento di buone relazioni fra i componenti del nucleo familiare, anche dopo la separazione, nell’interesse sì dei figli, ma anche degli adulti coinvolti che, al termine di un riuscito percorso collaborativo, improntato al rispetto reciproco, avranno raggiunto accordi soddisfacenti per entrambi”.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



IL DIRITTO COLLABORATIVO PRESUPPOSTI

- 1. che una separazione (o un divorzio) non si possa affrontare solo da un punto di vista legale perché “il Problema” per il/del cliente é ben più complesso e sfaccettato, composto allo stesso tempo da questioni legali, finanziarie, psicologiche, relazionali e di riorganizzazione della propria esistenza.*
- 2. che siano i membri della coppia in crisi i veri protagonisti della loro vicenda separativa, senza delega all’autorità giudiziaria.**



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



IL DIRITTO COLLABORATIVO PRESUPPOSTI

3. che tutti e quattro i protagonisti della procedura collaborativa (le due parti, ma anche i due avvocati) siano **estranei alla: “logica della contrapposizione che implica che vi sia un vincitore e un vinto”** ed intendano promuovere una procedura dalla quale: **“entrambe le parti devono sentirsi soddisfatte del risultato raggiunto”** ed accettino di fare un lavoro di equipe basato sulla comunicazione.
4. che la collaborazione sia **“attiva e sincera”** da parte di tutti e quattro i partecipanti, ciascun cliente con il suo avvocato.
5. che tutte le parti concordino che: **“il conflitto (...) non si possa affrontare solo sotto il profilo legale”**



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



IL DIRITTO COLLABORATIVO

LA RICETTA MAGICA

“Tutti i professionisti coinvolti ricevono un incarico limitato al raggiungimento dell’accordo e nessuno di loro potrà prestare la propria attività professionale nell’eventuale giudizio contenzioso fra le parti che dovesse seguire al percorso collaborativo qualora questo fallisse”



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LA “PROCEDURE PARTICIPATIVE” FRANCESE

La procedura partecipativa in Francia nasce dai lavori della commissione Guinchard (2009) istituita per riflettere su una riforma più generale della giustizia, in un primo momento non destinata al diritto di famiglia, si è largamente ispirata al diritto collaborativo.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LA “PROCEDURE PARTICIPATIVE” FRANCESE

Questo istituto è entrato in vigore in Francia, nel settembre del 2011, in base alla legge 1609 del 22 dicembre 2010, che ha inserito la procedura partecipativa nel codice civile, agli articoli dal 2062 a 2067, in apposito capo, collocato al termine della parte dedicata ai contratti e a seguire dei capi dedicati al contratto fiduciario, alla transazione ed alla clausola compromissoria arbitrale e prima dei capi dedicati alla prescrizione e decadenza, **è la sola procedura di risoluzione alternativa delle controversie francese a essere integrata nella legge.**



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Da chi può essere praticata la procedura partecipativa francese e per quali questioni di diritto?

Questa procedura può essere praticata da qualunque avvocato (mentre per praticare il diritto collaborativo occorre essere specificamente formati) ne può essere praticata per qualunque questione relativa a diritti disponibili.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Come funziona la procedura partecipativa in Francia?

Gli avvocati e le parti sottoscrivono un contratto (convention de procedure participative) che:

- deve essere stipulato per scritto a pena di nullità
- deve prevedere che la negoziazione abbia una durata determinata
- deve contenere l'indicazione dell'oggetto del contendere, degli argomenti e dei documenti necessari alla risoluzione del conflitto e le modalità di scambio.
- Rende improcedibile qualunque ricorso al giudice sia già pendente che depositando
- I documenti scambiati durante questa procedura non sono coperti da riservatezza
- Interrompe la prescrizione



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Quale esito ha la procedure partecipative?

Se la procedura ha esito positivo nei tempi previsti, l'accordo stilato dagli avvocati viene **omologato dal giudice.**

QUINDI LA NOSTRA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CHE NON IMPONE PIÙ ALCUN PASSAGGIO GIUDIZIALE È PIÙ "AVANZATA" DELLA GEMELLA PROCEDURA FRANCESE.



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Quali sono le caratteristiche della procedura partecipativa francese?

a) Le parti cercano una soluzione al di là del diritto e del giudice

b) La procedura è applicabile ai **divorzi dei coniugi** sposati ma anche di quelli che hanno sottoscritto un **PACS** -Pacte civil de *solidarietè*- come ai **Concubin** –semplici conviventi- che non abbiano stipulato un PACS , ma anche agli scioglimenti delle comunioni, alle successioni, oltre che alle materie civile e commerciale e ciò in forza dell'articolo 2064, che prevede che **sono risolvibili con la *procédure participative*, tutte le questioni che riguardino diritti disponibili.**

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Quali sono le caratteristiche della procedura partecipativa francese?

- c) Il ricorso al giudice nel corso della procedura resta possibile in caso di urgenza, nel quale le parti potranno chiedere le necessarie misure conservative o provvisorie
- d) In caso di fallimento parziale della procedura le parti potranno chiedere al **giudice di omologare la parte dell'accordo raggiunto e nello stesso tempo di decidere, anche in base ai documenti già scambiati durante la procedura partecipativa, sulle questioni ancora da dirimere.**

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Una prima differenza con la procedura di Negoziazione Assistita

- Il mancato passaggio davanti al giudice non permette nella procedura di negoziazione assistita un accordo parziale con delega al giudice di decidere sulle questioni sulle quali non vi è accordo.
MA È PROPRIO VERO?
- In realtà le parti nel dare atto del fallimento della negoziazione che o è completa o non è possono però dare atto dei punti o delle questioni su cui hanno trovato un accordo e sottoporre alla successiva necessaria fase giudiziale il loro accordo parziale insieme alle questioni ancora da risolvere.
COSA NE DICE IL PRESIDENTE?

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Il ruolo degli avvocati nella procedura partecipativa francese

- La presenza di due avvocati è obbligatoria e il rapporto Guichard ribadisce **che gli avvocati hanno in questa procedura “un ruolo centrale di impulso e di assistenza”**.
- Se la procedura non va a buon fine gli avvocati, che hanno assistito le parti nel corso della procedura partecipativa (diversamente da quella collaborativa), **possono rappresentare le parti in giudizio e possono utilizzare tutti i documenti e le informazioni scambiate.**

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LA DIFFERENZA TRA LA TRATTATIVA, LA MEDIAZIONE, IL DIRITTO COLLABORATIVO, IL “DROIT PARTICIPATIVE” E LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



1. LA TRATTATIVA IN THE SHADOW OF LAW

In una normale trattativa ciascun difensore valuta ciò che il suo assistito potrebbe ottenere in giudizio, ovvero esperisce una negoziazione “*in the shadow of law*” –all’ombra degli orientamenti del tribunale competente per quella causa-, e insiste, normalmente, nel negoziare solo quando sa che il giudizio potrebbe portare al suo assistito soluzioni meno interessanti se non decisamente più dannose, di quelle potenzialmente ottenibili in una negoziazione.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



2. LA PRASSI DELLA NORMALE TRATTATIVA

La metodica “tradizionale” di negoziazione impiegata dagli avvocati –anche quelli familiaristi- si basa essenzialmente su scambi scritti di proposte e controproposte, **senza un termine finale alla trattativa, e quindi con uso strumentale del tempo quantomeno da parte di uno dei due contendenti.**

AGF
 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

CamMinNo
 Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i consumi

3. L'ATTEGGIAMENTO DEI DIFENSORI IN UNA NORMALE TRATTATIVA

Anche nella normale trattativa (non già vedremo nella negoziazione) la relazione tra i due difensori è una relazione antagonista, un avvocato “di fronte” all’altro, ciascuno con l’obbiettivo di portare a casa il maggior vantaggio per il proprio assistito.



AGF
 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

CamMinNo
 Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i consumi

LA METODICA DI UNA “NORMALE TRATTATIVA”

Raramente ci si incontra in quattro con i propri assistiti perché da tali incontri si esce normalmente con un conflitto maggiore perché ogni parte vuole vedere il suo avvocato “mordere” la controparte e se gli avvocati riescono a mantenere un certo aplomb ci pensano le parti ad azzannarsi.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

MEDIAZIONE FAMILIARE



CamMinno
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minori

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

LA MEDIAZIONE (FAMILIARE)

La mediazione ha uno schema differente *“In mediazione la relazione è triangolare il mediatore da una parte e le due parti dall’altra” “gli avvocati possono essere presenti in questa procedura, ma il loro ruolo sembra più utile nella fase di preparazione del processo, (informazioni preventive alla scelta della mediazione, enti mediatori, svolgimento della procedura etc) o al termine della mediazione quando occorre formalizzare nei termini e nelle dovute forme giuridiche l’accordo trovato in mediazione”.*

CamMinno
Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minori

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CamMinO
Camera Nazionale Avvocati
per la famiglia e i divorzi

LA MEDIAZIONE (FAMILIARE)

Durante la mediazione la presenza dell'avvocato sembra invece quasi inutile se non dannosa:

- **inutile** perché la mediazione deve avvenire tra la due parti litiganti, che dovrebbero riuscire, realmente, a “progettare” la propria vita futura, soprattutto come genitori,
- **dannosa** perché spesso il cliente ha fatto al suo avvocato una descrizione pur in buona fede, del tutto parziale dei fatti che hanno portato alla rottura del matrimonio, cercando un legame di alleanza quando non proprio un legame collusivo e la presenza del proprio avvocato in mediazione può rivelarsi un vero handicap quando la “controparte” fa un racconto assolutamente opposto, e magari più verosimile, della situazione.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CamMinO
Camera Nazionale Avvocati
per la famiglia e i divorzi

LA PROCEDURA COLLABORATIVA





AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LA PROCEDURA COLLABORATIVA E IL SUO SCHEMA

La procedura collaborativa ha lo schema di un lavoro di equipe e presuppone una relazione rettangolare incrociata a quattro, grazie al principio della *“reformulation croisée,”* ovvero presuppone un rapporto di collaborazione basato anche su di **una comunicazione virtuosa ed efficace mirata ad un dialogo vero e efficace nonché produttivo**

- tra i due avvocati
- tra l’avvocato di A e il signor B
- tra avvocato di B e la signora A
- tra le parti A e B



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

Tappa 1: il primo incontro del cliente con l’avvocato che ha scelto

Tappa 2: Il primo contatto con l’altra parte (che volutamente non viene definita controparte).

Tappa 3: L’avvocato incontra il suo assistito.



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



CamMinio
Camera Nazionale Avvocati
per la famiglia e i consumi

LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

Tappa 4: Il primo incontro: viene innanzitutto letta una convenzione alla partecipazione al procedimento collaborativo e le parti possono porre delle domande sull'accordo che andrà a vincolarle. Quando tutti sono convinti, l'accordo viene siglato.

Subito dopo, l'incontro **prosegue identificando i problemi che contrappongono le parti e sui quali è necessario negoziare. La negoziazione comincia con l'individuazione delle informazioni e dei documenti da scambiare all'incontro successivo. Si stabiliscono le tappe da fare prima del prossimo incontro e una scaletta degli incontri successivi.**

Dell'incontro è steso un verbale che viene sottoscritto da tutti e quattro i partecipanti.



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



CamMinio
Camera Nazionale Avvocati
per la famiglia e i consumi

LE TAPPE DELLA PROCEDURA COLLABORATIVA

- **Tappa 5:** la negoziazione continua lungo gli incontri che sono stati predeterminati identificando i punti di conflitto e lavorando in stretta collaborazione per cercare di individuare le soluzioni che possano portare all'intesa.
- **Tappa 6** Gli avvocati predispongono l'accordo da sottomettere alla omologazione del tribunale e auspicabilmente tutte le parti lo sottoscrivono.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LO SCHEMA DELLA PROCEDURA PARTECIPATIVA FRANCESE (COSÌ COME QUELLO DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ITALIANA)

Anche la procedura partecipativa presuppone una relazione rettangolare, ma non incrociata. **Avremo quindi uno scambio comunicativo**

- tra i due avvocati
- tra l'avvocato di A e il signor A
- tra avvocato di B e la signora B
- tra le parti A e B

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



UN CAMBIO DI DNA PER GLI AVVOCATI?

Il modello classico dell'avvocato è il **modello avversativo**, che prevede che l'avvocato abbia il compito **di convincere il tribunale** delle buone ragioni del suo assistito "vincendo" quindi la causa proposta.

Tale modello non prevede invece che l'avvocato abbia l'obbligo di convincere la controparte delle buone ragioni del proprio cliente, tantomeno che l'avvocato abbia l'obbligo di ottenere una soluzione conciliativa di reciproco gradimento



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



PERCHE' QUESTO CAMBIO DI DNA E' PER NOI AVVOCATI OGGI INDISPENSABILE ?

Le nuove condizioni economiche e sociali hanno modificato l'approccio dei clienti al mercato; il cliente, sempre più informato e desideroso di partecipare in prima persona, a fianco del suo legale, alla risoluzione delle sue problematiche a carattere giuridico, affacciandosi al mercato dei servizi legali, **esige ora delle soluzioni concrete, economiche e rapide, valutando tra le varie opzioni, nel momento della scelta di un legale a cui affidare la vicenda che in quel momento gli crea un problema**, cerca un plus valore che consiste appunto nella prospettiva di una soluzione rapida concreta e possibilmente poco costosa.



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Julie Mc Fafarlane "The evolution of a New Lawyer how lawyers are reshaping the practice of law"

L'esercizio delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie e le pressioni del mercato finiranno quindi per modificare l'identità stessa dell'avvocato che da avvocato sostanzialmente avversativo dovrà, se vuole stare sul mercato, assumere anche delle competenze mediative/negoziative, per essere in grado di offrire al proprio cliente vari tipi di approcci e competenze .

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CamMinio
Camera Nazionale Avvocati
per la famiglia e i consumi

L'ESSENZA DELLA NEGOZIAZIONE ASSISITA

Come recita l'articolo 2 della L. 162/2014 *“La convenzione di negoziazione assistita da **uno o più avvocati** è un accordo mediante il quale le parti convengono di **cooperare in buona fede e con lealtà** per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo*

L'ESSENZA DEL CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE È LA COLLABORAZIONE IN “BUONA FEDE E LEALTÀ”

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CamMinio
Camera Nazionale Avvocati
per la famiglia e i consumi

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



**COME SI DECLINANO
IN CONCRETO
LA BUONA FEDE E LA LEALTA' NELLE
PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
PER LA RISOLUZIONE DI UN
CONFLITTO FAMILIARE?**

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



IN PRIMIS

Con una totale e incondizionata disponibilità delle parti -e dei loro difensori- **alla trasparenza e completezza delle informazioni, personali, ma anche reddituali e patrimoniali fornite, “condita” - o irrobustita che dir si voglia- da una volontà sinceramente collaborativa nella convinzione che i primi responsabili della progettazione del loro futuro di separati/divorziati siano proprio i due protagonisti del conflitto.**



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



QUANDO NON SI DEVE FARE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura presuppone senz'altro: una maturità (adulità) di entrambe le parti sostanziali del conflitto, e ovviamente dei loro avvocati, una predisposizione verso l'equilibrio psichico ed il buon senso e presuppone che tutti i partecipanti alla negoziazione, avvocati compresi, **abbandonino autenticamente l'ottica antagonistica**, dove esiste un vincitore e un vinto, e adottino un'ottica collaborativa (olistica)



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



QUANDO NON SI DEVE FARE UNA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Questa procedura quindi **non è adatta a tutti i separandi/divorziandi** che, spesso, manifestano "comportamenti regressivi", quando non francamente patologici, quasi che la fine del legame di coppia li avesse privati, oltre che del ruolo di coniuge/compagno/a, anche di tutte le risorse/capacità personali e genitoriali.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



Per una buona negoziazione è necessario che le parti manifestino

- A) una buona capacità riflessiva e autoriflessiva,
- B) siano concretamente capaci di non rispondere alle possibili provocazioni e di non alimentare il conflitto, tenendo invece sotto controllo le proprie reazioni emotive,
- C) siano in grado di fare lo sforzo mentale di proiettarsi oltre la crisi che stanno vivendo, progettando per sé e per i figli un futuro prossimo e remoto coerente con i bisogni, anche evolutivi, di ciascuno e con le concrete possibilità relazionali ed economiche di tutti i membri della famiglia.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LA “SEPARAZIONE” DELLE COPPIE DI FATTO CON FIGLI E’ DAVVERO ESCLUSA DALLA NEGOZIAZIONE ASSISITA?



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO

L'articolo 6 della legge di conversione prevede che:
*“La convenzione di negoziazione assistita ... può essere conclusa tra **coniugi** al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio ... di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.*



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO

La mancata indicazione delle controversie relative ai figli naturali nell'articolo 6 della legge 162 del 2014 esclude davvero tali controversie dal novero di quelle risolvibili mediante negoziazione assistita?

IN REALTÀ NO perché tali controversie potrebbero essere “negoziate” semplicemente in base all'articolo 2 e seguenti della legge, immaginando che la “specialità” dell'articolo 6 sia dovuta alla necessità della trascrizione delle negoziazioni effettuate in materia di separazione e divorzio (non già di quelle relative alle modifiche dei provvedimenti di separazione e divorzio) più che al fatto di riguardare la materia familiare/genitoriale.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



NEGOZIAZIONE ASSISTITA E FAMIGLIE DI FATTO IL PROBLEMA DEL MANCATO PASSAGGIO AL P.M.

L'unico problema che può individuarsi all'applicazione della negoziazione assistita ai contenziosi delle famiglie di fatto con figli minori è che, non svolgendosi la negoziazione in base all'articolo 6 –che in effetti non la prevede, limitando la negoziabilità alle questioni “tra coniugi”-, non vi sarebbe la previsione della trasmissione dell'accordo relativo ai figli nati fuori del matrimonio al P.M. che, invece, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 1996, deve necessariamente partecipare a questi procedimenti.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



UNA PROPOSTA DI SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa però dovrebbe fare sì che **l'ufficio del Pubblico Ministero riceva e esamini, ai fini del visto ora previsto dal comma 2 seconda parte dell'articolo 6, anche gli accordi negoziati relativi alla regolamentazione dei rapporti genitori figli minori nelle famiglie di fatto**, adottando quindi nei fatti una parificazione tra le due categorie di minori.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



COME SI PUO' IN CONCRETO SVOLGERE LA NEGOZIAZIONE

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



a) L'oggetto della negoziazione

Per quanto attiene **all'oggetto della negoziazione**, quindi alla individuazione delle concrete questioni da negoziare, a parere di chi vi parla non è sufficiente indicare nella convenzione di negoziazione genericamente "separazione", "divorzio" o relative modifiche,

OCCORRE INVECE INDICARE CON DETTAGLIO E PRECISIONE LE QUESTIONI DA DIBATTERE.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



b) La scelta dei documenti che le parti si chiedono rispettivamente di scambiare.

Va da sé che una piena e reciproca “disclosure” è consunzionale alla trattativa che si basa appunto, perché lo dice la norma che la prevede, su una cooperazione “leale e in buona fede” per risolvere in via amichevole la controversia.



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LA RISERVATEZZA SUI DOCUMENTI SCAMBIATI

Quanto alla riservatezza sui documenti scambiati a parere di chi scrive, le parti possono espressamente pattuire, diversamente da quanto previsto all’articolo 9 secondo e terzo comma, **che tale riservatezza sia esclusa.**

PERCHE? Tale esclusione trova un fondamento normativo in materia di famiglia, nell’articolo 337 ter del codice civile MA NON SOLO

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



LA RISERVATEZZA O MENO DELLA DOCUMENTAZIONE SCAMBIATA **ANDRA', IN OGNI CASO ESPRESSAMENTE PATTUITA NELL' ACCORDO DI NEGOZIAZIONE** PRECISANDO SE LA LIMITAZIONE PATTUITA SIA SOLO RISPETTO ALLA PRODUCIBILITA IN GIUDIZIO O ANCHE RISPETTO ALLA CONSEGNA DI COPIA DELLA DETTA DOCUMENTAZIONE AL PROPRIO CLIENTE

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale



L'efficacia esecutiva della scrittura di negoziazione assistita Art 5 della legge 164 del 2014

AGFAVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

L'articolo 474 c.p.c. già prevede al numero 2) che sono titoli esecutivi: *“Le scritture private autenticate”* ma solo *“relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute”* mentre nel caso di specie il titolo esecutivo si estende anche alle altre pattuizioni incluse quelle relative ai figli che i coniugi vorranno assumere.

L'accordo di negoziazione non necessita di apposizione della formula esecutiva che ex articolo 475 deve essere apposta unicamente sulle: *“... sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale”* ma, come recita l'articolo della legge in esame: *“L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”*.